



ISTITUTO NAZIONALE di ASTROFISICA
OSSERVATORIO ASTRONOMICO di CAPODIMONTE



DETERMINA

APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI "INTERVENTI PER LA RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' NELL'AREA ANTISTANTE LA FORESTERIA E DELL'EDIFICIO COPPOLA PRESSO INAF OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE, SALITA MOIARIELLO, 16 80131 NAPOLI"

E

AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 ART. 50, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO.

CUP: C63G22000150001

IL DIRETTORE DELL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE - NAPOLI

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, che istituisce e disciplina la "**Imposta sul Valore Aggiunto**";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 1979, numero 24, che contiene alcune "**Disposizioni integrative e correttive del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, e successive modifiche e integrazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla Legge 13 novembre 1978, numero 765, riguardante l'adeguamento della disciplina della Imposta sul Valore Aggiunto alla normativa comunitaria**";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**", e, in particolare gli artt. 4, 5 e 6;

VISTO il D.lgs. 23 luglio 1999 n. 296, che prevede e disciplina la istituzione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ("**INAF**"), e, in particolare, l'articolo 1, comma 1;



ISTITUTO NAZIONALE di ASTROFISICA
OSSERVATORIO ASTRONOMICO di CAPODIMONTE



CONSIDERATO che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del D.lgs 23 luglio 1999 n. 296, definisce lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" come "...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici...";

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni, che contiene "**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**", e, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16 e 17;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97, con il quale è stato emanato il "**Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70**";

VISTO il D.lgs. 4 giugno 2003 n. 138, che disciplina il "**Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", come modificato e integrato dallo "**Allegato 2**" del D.lgs. 21 gennaio 2004 n. 38, che prevede e disciplina, tra l'altro, la "**Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica**" ("**INRIM**"), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137";

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, con il quale è stato adottato il "**Codice in materia di protezione dei dati personali**";

VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, con il quale è stato adottato il "**Codice della Amministrazione Digitale**";

VISTA la L. 27 dicembre 2006 n. 296, che contiene le "**Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria dell'Anno 2007)**", e, in particolare l'articolo 1, commi 449 e 450;

VISTA la L. 3 agosto 2007 n. 123, con la quale sono state adottate alcune "**Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**" ed è stata conferita la "**Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia**", e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la L. 27 settembre 2007 n. 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della "**Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca**", e, in particolare, l'articolo 1;



VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni, emanato in "**Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**";

VISTA la L. 4 marzo 2009 n. 15, che:

- disciplina la "**Delega al Governo finalizzata alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni**";
- contiene alcune "**Disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro e alla Corte dei Conti**";

VISTO il D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, emanato in "**Attuazione della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni**";

VISTA la "**Legge di Contabilità e Finanza Pubblica**" del 31 dicembre 2009 n. 196;

CONSIDERATO in particolare, che l'art. 2 L. 31 dicembre 2009 n. 196, delega "**...il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica...**";

VISTO il D.lgs. 31 dicembre 2009 n. 213, che disciplina il "**Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165**";

VISTO il D.lgs. 31 maggio 2011 n. 91, e successive modifiche e integrazioni, che:

- contiene alcune "**Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196**";
- disciplina, in particolare, la "**...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo...**";

VISTO il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, che contiene "**Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica**", convertito, con modificazioni, dalla L. 6 luglio



2012 n. 94, e, in particolare, l'art. 7, che ha modificato l'art. 1 commi 449 e 450 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, prevedendo, tra l'altro, che:

- nel rispetto del "...sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modificazioni, e 58 della Legge 23 dicembre 2000, numero 388, tutte le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni Quadro..." stipulate dalla "**Concessionaria dei Sistemi Informativi Pubblici**" ("**CONSIP**");
- le "...amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 300, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione"** di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207...";
- fermi restando "...gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nonché le autorità indipendenti, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...**";

VISTO il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, che contiene "**Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**", convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, e, in particolare, l'art. 1, il quale, tra l'altro, ribadisce che "...i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23



dicembre 1999, numero 488, e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla "Concessionaria dei Sistemi Informativi Pubblici" ("CONSIP") sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa...";

VISTA la L. 6 novembre 2012 n. 190, che contiene "**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione**", e, in particolare, l'art. 1 commi 7, 8, 10, 15 e 35;

CONSIDERATO che, nel rispetto dei "**principi**" e dei "**criteri direttivi**" definiti dall'art. 1, co. 35 L. 6 novembre 2012 n. 190, con il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, sono state emanate le "**Disposizioni**" che hanno "**riordinato**" in un unico "**corpo normativo**" la "**Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**";

CONSIDERATO altresì, che, nei due anni successivi, il predetto Decreto Legislativo è stato modificato e integrato da numerose disposizioni di legge, che si riportano di seguito, anche al fine di delineare, in modo esaustivo, l'intero quadro normativo di riferimento della materia:

- art. 29 co. 3 D.L. 21 giugno 2013 n. 69, con il quale sono state emanate alcune "**Disposizioni urgenti per il rilancio della economia**", convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013 n. 98;
- art. 8 co. 1 D.L. 24 aprile 2014 n. 66, con il quale sono state adottate alcune "**Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale**", convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014 n. 89;
- articoli 19, comma 15, e 24-bis del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, con il quale sono state adottate alcune "**Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per la efficienza degli uffici giudiziari**", convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014 n. 114;
- art. 4-bis co. 2 D.L. 19 giugno 2015 n. 78, con il quale sono state emanate alcune "**Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali**", convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 125;



VISTA la L. 7 agosto 2015 n. 124, con la quale sono state conferite alcune "**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**", e, in particolare:

- l'art. 1, che disciplina la "**Carta della cittadinanza digitale**";
- l'art. 7, che disciplina la "**Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza**";
- l'art. 13, che contiene alcune disposizioni in materia di "**Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca**";
- l'art. 16, che definisce "**Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione**";
- l'art. 17, che contiene alcune disposizioni in materia di "**Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**";

VISTA la L. 28 dicembre 2015 n. 208, che contiene le "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)**", e, in particolare, l'art. 1 co. 513, il quale stabilisce che "...la "**Agenzia per la Italia Digitale**" ("**AGID**") predispone il "**Piano Triennale per la Informatica nella Pubblica Amministrazione**", approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro all'uopo delegato, che contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e dei servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per la innovazione e in spese da sostenere per la gestione corrente, e individuando, altresì, i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica...";

VISTO il D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7 L. 7 agosto 2015 n. 124, le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012 n. 190, e nel D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai fini della "**Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza**";

VISTO il D.lgs. 26 agosto 2016 n. 179, con il quale sono state apportate alcune "**Modifiche e integrazioni al Codice della Amministrazione Digitale di cui al Decreto**



Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, che disciplina la "**Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124**", e, in particolare, gli artt. 2, 3, 4 e 10;

CONSIDERATO che l'art. 10 co. 3 D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che "...*le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, non si applicano agli Enti Pubblici per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati alle attività di ricerca...*";

VISTO il D.L. del 24 aprile 2017 n. 50, con il quale sono state emanate alcune "**Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo**", convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017 n. 96, e, in particolare, l'art. 1, che ha modificato e integrato l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, estendendo, a decorrere dal **1° luglio 2017**, il meccanismo della scissione dei pagamenti (cosiddetto "**split-payment**") alle "...*cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni, come definite dall'articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, numero 196, e successive modificazioni e integrazioni...*";

VISTO il D.lgs. 25 maggio 2017 n. 74, con il quale sono state apportate alcune "**Modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, numero 124**";

VISTO il D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75, con il quale sono state apportate alcune "**Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**";

VISTO il "**Reg. del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 n. UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva**



della Unione Europea del 24 ottobre 1995, numero 95/46/CE", denominato anche **"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"** ("**RGPD**"), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile nell'ordinamento giuridico nazionale a decorrere dal **25 maggio 2018**;

VISTO il D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, che contiene alcune **"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva della Unione Europea del 24 ottobre 1995, numero 95/46/CE"**, denominato anche **"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"** ("**RGPD**");

VISTO il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, con il quale sono state adottate alcune **"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"**, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, che ha, tra l'altro, introdotto alcune importanti **"semplificazioni in materia di contratti pubblici"**, prevedendo e disciplinando, nell'art. 1, le **"procedure per la incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione alla aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia"**;

CONSIDERATO che il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, con i relativi allegati:

- è entrato **"...in vigore il 1° aprile 2023..."**;
- acquista **"...efficacia il 1° luglio 2023..."**;

CONSIDERATO che l'art. 14 D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, prevede che, ai fini della applicazione del nuovo **"Codice dei Contratti Pubblici"**, le **"...soglie di rilevanza europea sono:**

- a) **Euro 5.382.000**, per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) **Euro 140.000**, per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nello **"Allegato I"** della Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo del 26 febbraio 2014, numero 2014/24/UE, fermo restando che, nel caso in cui gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nello **"Allegato III"** della predetta Direttiva;



c) **Euro 215.000**, per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali, con la precisazione che questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nello "**Allegato III**" della Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo del 26 febbraio 2014, numero 2014/24/UE;

d) **Euro 750.000**, per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati nello "**Allegato XIV**" della Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo del 26 febbraio 2014, numero 2014/24/UE...";

CONSIDERATO inoltre, che gli artt. 49 e 50 co. 1 lett c) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, prevedono, tra l'altro, che:

gli affidamenti devono essere effettuati "...nel rispetto del **principio di rotazione**...";

le stazioni appaltanti "...procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) **affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati anche tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;**

b) **affidamento diretto dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati anche tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;**

c) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;**



d) *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;*

e) *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14...";*

VISTO il Decreto del Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" del 30 dicembre 2020 numero 14, con il quale la Dott.ssa Marcella Marconi è stata nominata Direttrice dello "**Osservatorio Astronomico di Capodimonte**", con sede a Napoli, a decorrere dal 16 gennaio 2021 e per la durata di un triennio;

VISTA inoltre, la Determina Direttoriale del 30 dicembre 2020, numero 188/2020, con la quale il Dott. Gaetano TELESIO, nella sua qualità di Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", ha conferito, ai sensi dell'art. 14 co. 3 lett. g) del vigente Statuto, a decorrere dal 16 gennaio 2021 e per la durata di un triennio, l'incarico di Direttore dello "INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte Napoli " alla Dott.ssa Marcella Marconi;

VISTO il D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1.04.2023)

VISTI gli artt. 14 e 48 ss. del D. Lgs. 36/2023, recanti le soglie di rilevanza comunitaria e i contratti sottosoglia;

VISTO le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018 e, in



ultimo, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3, e 5.2.6;

VISTO il D. L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e, in particolare, l’art. 7, comma 2, che sancisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ad eccezione degli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca così come stabilito dall’art. 10 del D. Lgs. n. 218/2016;

VISTO il D. L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e, in particolare, l’art. 7, comma 2, che sancisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ad eccezione degli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca così come stabilito dall’art. 10 del D. Lgs. n. 218/2016;

VISTO il D. L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e, in particolare, l’art. 7, comma 2, che sancisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ad eccezione degli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca così come stabilito dall’art. 10 del D. Lgs. n. 218/2016;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO il D.L. 76/2020, conv. in L. 11 settembre 2020 n. 120, che dispone, all’art. 1 co. 1, che *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei*



servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021” e, al co. 2, che: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: ... b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

VISTO il D.L. 77/2021, conv. il L. 29 luglio 2021 n. 108, art. 51 che dispone: *Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;

2) al comma 2:

2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la



stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;";

2.2. alla lettera b), le parole "di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016" sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016"; al co.1 lett f) è disposto che: all'articolo 8, comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

VISTO il D.lgs 36/2023 art. 224 co. 2 secondo cui: *"Dalla data in cui il codice acquista efficacia al D.L. 16 luglio 2020 n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: ... c) all'articolo 8, co. 1, alinea, le parole : "e fino alla data del 30 giugno 2023" sono soppresse";*

VISTO il D.lgs. n. 36/2023 art. 225 co. 8, che afferma che: *"in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023: le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021; le disposizioni di cui al D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023; le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e*



agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.”;

CONSIDERATI i vantaggi legati all'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), quali il risparmio di tempo sul processo di acquisizione, la trasparenza e la tracciabilità dell'intero processo di acquisto, l'ampliamento delle possibilità di scelta da parte dell'Amministrazione e la possibilità di soddisfare esigenze specifiche grazie ad un'ampia profonda gamma di servizi disponibili con possibilità di attivare Richieste di Offerta (RdO);

ATTESA la necessità di provvedere alla risoluzione delle criticità relative agli edifici nell'area antistante la Foresteria e dell'edificio Coppola presso INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte, in Napoli alla Salita Moiarriello, 16;

PRESO ATTO che la spesa per i lavori indicati in epigrafe, stimata in € 175.938,79 IVA Esclusa, di cui Euro € 166.127,27 per lavori soggetti a ribasso ed € 9.811,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, è inferiore alla soglia comunitaria secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.36/2023;

VISTI gli esiti della indagine di mercato espletata, la cui documentazione è allegata agli atti;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii., di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Arch. Liana De Filippis, responsabile servizio Progettazione e Lavori Pubblici dell'INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte,

DETERMINA

art. 1 - che il presente costituisce Atto di avvio della procedura negoziata senza bando ex artt. 50 co. 1 lett. c) e 76 D.lgs. 36/2023;

art. 2 - di approvare l'avviso di indagine di mercato del 04/10/2023 ed il verbale di esame delle istanze di manifestazioni di interesse del 30/10/2023, con i relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;



ISTITUTO NAZIONALE di ASTROFISICA
OSSERVATORIO ASTRONOMICo di CAPODIMONTE



art. 3 - di dare atto che le premesse di cui al presente atto sono parte integrante e sostanziale dello stesso e ne costituiscono le motivazioni ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i;

art. 4 - di privilegiare una procedura di affidamento che persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo;

art. 5 - che il contratto verrà stipulato a mezzo documento di stipula sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA.);

art. 6 - che l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, oneri di sicurezza esclusi;

art. 7 - che la spesa complessiva massima, pari ad € 175.938,79 IVA 10% esclusa, sarà impegnata sui fondi ob. fu. 1.06.01 "Funzionamento" cap. 2.02.03.06.001 "Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi";

art. 8 - di nominare R.U.P. ai sensi del D.lgs. 36/2023 art. 15 la Dott.ssa Liana De Filippis.

Napoli, 08/11/2023

Il Direttore

Marcella Marconi